

UNIONE RENO GALLIERA (Provincia di Bologna) REP.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE
DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO DEL COMUNE DI
(BO)**

L'anno Duemila _____, il giorno del mese di
nella Residenza dell'Unione Reno Galliera , con la presente scrittura
privata da valere ad ogni effetto di legge;

FRA

IL'Unione Reno Galliera , rappresentato dal Dirigente dell'Area Servizi
alla Persona Settore "Cultura, Turismo e Sport",
Dott.ssa _____ - che agisce esclusivamente in nome e per
conto dell'Unione Reno Galliera, C.F. _____ - P.IVA
_____, in attuazione di quanto previsto dal T.U. degli Enti

Locali - D.lgs n. 267/2000 domiciliato per la carica presso la sede
dell'Unione Reno Galliera in San Pietro in Casale, Via Pescerelli 47

E

Il Signor _____, nato a _____ (____) il
____/____/____, in qualità di Legale Rappresentante della
Società/Associazione _____ sita in Via
_____ n. _____ a _____, P.IVA _____ e C.F.
_____:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione l'Unione Reno Galliera (d'ora in poi denominata anche Concedente) affida al (d'ora in poi denominata Concessionaria) l'utilizzo e la gestione delle palestre scolastiche del Comune di .

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto, la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna sottoscritto da entrambe le parti.

Quanto descritto viene affidato alla Concessionaria, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Articolo 2: OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono perseguire con la presente convenzione consistono nell'utilizzo e nella gestione dell'impianto per le finalità sociali sportive dirette allo sviluppo della vita comunitaria in particolare:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini
- b) garanzia dell'imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta;
- c) promuovere e potenziare la pratica dell'attività sportiva nel rispetto dell'ambiente, del territorio, della persona, in coordinamento con l'Unione Reno Galliera;
- d) organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili

e degli anziani, di categorie di cittadini con particolari bisogni di inclusione sociale;

e) realizzare una gestione che miri ad una graduale ottimizzazione dell'uso degli impianti al fine di ridurre gli oneri a carico dei fruitori;

f) contribuire a valorizzare l'incremento delle forme associative sul territorio dell'Unione

Articolo 3: DURATA

La durata dell'affidamento in gestione è di anni _____ con scadenza al _____ con possibilità di rinnovo per ulteriori anni _____ ;

La Società/Associazione _____ potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 6 mesi da inoltrarsi all'Unione mediante lettera raccomandata. L'Unione potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento con effetto immediato in caso di negligenze e/o inadempienze gravi della Società/Associazione sportiva _____ da contestare alla medesima con lettera raccomandata.

La convenzione può essere revocata dall'Unione Reno Galliera "ad nutum" e cesserà di pieno diritto, con semplice comunicazione scritta, qualora il soggetto gestore degli impianti dovesse trasgredire anche ad una sola delle clausole indicate nell'atto di convenzione e del capitolato;

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipato della stessa, gli impianti sportivi compresi gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale, dovranno essere riconsegnati nel

normale stato di uso e manutenzione, liberi da persone o cose non di proprietà del Comune. E' escluso il tacito rinnovo.

Articolo 4: PENALI – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno per ciascun episodio oggetto di applicazione delle seguenti penali:

- mancata esecuzione dei servizi oggetto della concessione: euro 1.000,00;
- mancato rispetto del pagamento dei tempi di rimborso delle utenze all'Amministrazione Comunale proprietaria dell'impianto: euro 250,00 per ogni mese di ritardo
- mancata presentazione di copia del proprio bilancio consuntivo e relativo verbale di approvazione e delle associazioni e società sportive, federazioni ed enti di promozione sportiva a lui consociati : euro 250,00;

L'inadempimento sarà contestato per iscritto dall'Amministrazione Comunale proprietaria degli impianti e/o dell'Unione Reno Galliera.

Qualora non pervengano giustificazioni entro 30 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penale applicata sarà immediatamente escussa dalla successiva rata del corrispettivo di gestione. Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non

eliminate dal concessionario anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione ovvero un grave danno all'immagine dell'Amministrazione, l'Amministrazione stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata, fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione del Concessionario. Quest'ultimo si impegna a concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo Concessionario.

Articolo 5: REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Direttore del Settore Cultura Turismo e Sport – dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione Reno Galliera - potrà revocare la concessione, prima della sua naturale scadenza, nei seguenti casi:

a) i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a sei mesi;

b) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti dell'Unione Reno Galliera e delle Amministrazioni Comunali proprietarie degli impianti, nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico;

Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dal Direttore del Settore Cultura Turismo e Sport – dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione Reno Galliera fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 11/02/2005, n. 15, quando:

a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ;

b) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;

c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

d) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Il contratto di concessione si intende revocato nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti

a carico del concessionario o anche di una sola delle imprese facenti parte del Raggruppamento affidatario del servizio. In tale ipotesi il Concessionario deve comunque fare fronte agli eventuali debiti che dovessero essere maturati nei confronti dell'Unione Reno Galliera e/o dell'Amministrazione Comunale proprietaria degli impianti.

Il concessionario può recedere prima della scadenza della concessione con preavviso di 6 (sei) mesi, da comunicarsi per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da indirizzarsi al Direttore del Settore Cultura Turismo e Sport, dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione Reno Galliera.

Articolo 6: USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il Concessionario deve utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo corretto, usando diligenza e si impegna ad utilizzare ed a fare utilizzare a terzi gli impianti sportivi facendo osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, tutti i regolamenti delle amministrazioni locali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto

Articolo 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario :

- 1) assicurare l'apertura, la chiusura, la custodia e la pulizia dei locali oggetto della concessione;
 - 2) garantire le piccole manutenzioni ordinarie;
 - 3) provvedere al termine di ogni giornata di allenamento/attività a lasciare gli spazi utilizzati puliti e in perfetto ordine in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche del giorno successivo;
 - 4) comunicare al Servizio Sport dell'Unione Reno Galliera, prima dell'avvio della stagione sportiva, i criteri adottati per le assegnazioni degli spazi, dando priorità alle richieste di utilizzo da parte dei soggetti sportivi operanti e/o con sede sul territorio comunale in cui è ubicato l'impianto;
 - 5) comunicare al Servizio Sport dell'Unione Reno Galliera, prima dell'avvio di ogni stagione sportiva, le tariffe applicate ai fruitori degli impianti, impegnandosi a mantenere le tariffe stesse a importi calmierati al fine di perseguire la finalità della promozione e incentivazione della pratica sportiva e la massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive.
- Il concessionario ha inoltre l'obbligo di garantire equità di trattamento economico per gli utilizzatori degli spazi;
- 6) assicurare la piena collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio comunale secondo i principi e le progettualità dei piani dell'offerta formativa (POF);
 - 7) segnalare tempestivamente all'ufficio tecnico del Comune proprietario dell'impianto e al Servizio Sport dell'Unione Reno

Galliera qualsiasi danno venga rilevato oppure le manutenzioni che necessitino di un pronto intervento;

8) presentare al Servizio Sport dell'Unione Reno Galliera, al termine di ogni stagione sportiva (entro comunque il 30 settembre), il bilancio consuntivo relativo alla gestione delle palestre;

9) a vigilare e far rispettare, ove presenti, i regolamenti comunali relativi agli impianti sportivi allontanando chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento degli impianti o alle attività che vi si svolgono;

10) a vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi, delle attrezzature, degli accessori segnalando tempestivamente all'Ufficio Sport dell'Unione Reno Galliera eventuali danni che necessitino di riparazione;

11) a consentire all'Unione Reno Galliera e al Comune proprietario di ispezionare o far ispezionare i locali in qualsiasi momento, a seguito di opportuno preavviso;

12) a rimborsare all'Amministrazione Comunale del proprio lotto di competenza la spesa relativa ai consumi delle utenze luce, gas e acqua come indicati nell'avviso pubblico art. 7.1:

13) a stipulare opportune polizze assicurative come indicato nell'avviso pubblico art. 11;

14) consentire l'accesso e l'utilizzo gratuito degli impianti alle scuole negli orari stabiliti e secondo le eventuali programmazioni di attività specifiche comunicate dall'Unione Reno Galliera;

15) la presentazione, al termine di ciascuna annata sportiva, e comunque entro due mesi dalla sua conclusione, del rendiconto delle attività sportive dell'anno sportivo precedente.

16) Al termine della concessione il concessionario è tenuto a riconsegnare gli impianti e le strutture oggetto di concessione in buone condizioni di manutenzione, liberi da persone, cose e senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria

17) Il rispetto di tutto quanto previsto dal capitolato.

Articolo 8 “CODICI DI COMPORTAMENTO”

Il concessionario e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Reno Galliera e dei Comuni costituenti la stessa, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 14/01/2014, che il contraente attesta di aver ricevuto.

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione del rapporto in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento.

Articolo 9 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSI

Con la sottoscrizione del presente contratto, il concessionario conferma:

- l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi/contratti presso enti pubblici;
- che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, con

l'attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dal contraente stesso;

- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, a ex titolari di incarichi di cui al d.lgs n. 39/2013, compresi i collaboratori autonomi, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo contraente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico.

Articolo 10: CORRISPETTIVO DELLA CONVENZIONE

Per la gestione delle palestre scolastiche oggetto del presente avviso non sono previsti corrispettivi. Il Concessionario dell'impianto deve considerarsi ristorato di tutti gli oneri sostenuti per la gestione, potendo beneficiare completamente degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi, fermo restando il vincolo di utilizzi compatibili con la destinazione d'uso degli impianti.

Articolo 11: SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto alla Società/Associazione di procedere alla sub concessione degli impianti ad eccezione degli eventuali punti di ristorazione. Il Concessionario rimane comunque l'unico responsabile nei confronti dell'Unione Reno Galliera. A tal fine si precisa che non costituisce sub concessione il consentire a terzi il mero utilizzo degli impianti, anche con l'applicazione di tariffe di noleggio, da sottoporre annualmente ad una verifica di congruità da parte dell'Unione Reno

Galliera; i proventi derivanti da tale attività saranno reinvestiti nell'impianto.

Articolo 12: SICUREZZA

Il concessionario è obbligato ad assicurare:

- l'espletamento di tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del D.Leg.vo 81/2008 spettanti;
- che negli impianti oggetto della convenzione, non vengano introdotte attrezzature e arredi non conformi alla normativa vigente e non dotati di certificazione CEE;
- che le uscite di sicurezza dei locali vengano lasciate sempre libere;
- che gli impianti vengano dotati dei dispositivi per la rianimazione (defibrillatori) e di adempiere a tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme in materia per il relativo utilizzo;

Il concessionario è tenuto ad individuare ed a comunicare all'Unione Reno Galliera il nominativo di un referente per la sicurezza.

12.1 - conduzione dell'attività nel rispetto della normativa per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Il concessionario provvederà a tutti gli adempimenti inerenti la gestione delle attività. Il concessionario garantisce che i soggetti impegnati nella gestione dei locali e nell'utilizzo delle attrezzature saranno in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali qualora necessarie.

Articolo 13 - SORVEGLIANZA

Il concessionario deve Comunicare all'Unione Reno Galliera il nominativo del proprio responsabile incaricato di vigilare sul rispetto degli accordi convenuti. E' prevista l'attivazione di tavoli congiunti di verifica sull'andamento della convenzione a cui il concessionario è tenuto a partecipare.

Articolo 14: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima. Durante le attività connesse alla gestione degli impianti ed all'espletamento della pratica sportiva, il concessionario tratterà i dati personali di chi verrà a conoscenza nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 15: FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bologna.

Articolo 16: SPESE CONTRATTUALI

Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante sia dalle attività sue proprie che da quelle connesse alla gestione, sollevando completamente l'Amministrazione Comunale,

Tutte le spese inerenti all'atto che verrà sottoscritto tra le parti, nessuna esclusa, saranno a carico del concessionario.

Articolo 17: OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è previsto, si fa riferimento ai Regolamenti Comunali e alle disposizioni di Legge applicabili in materia.

San Pietro in Casale , li

per la Società/Associazione

per l'Unione Reno Galliera